



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**  
**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9069 del 2012, proposto da:

Marina Barresi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, 47;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e delle Ricerca, in persona del Ministro p.t., e Universita' degli Studi di Messina, in persona del Rettore p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliario in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti di***

Enrico La Spada;

***per l'annullamento,***

***previa sospensione dell'efficacia,***

delle graduatorie del concorso, pubblicate il 26 settembre 2012, per l'ammissione ai corsi di laurea nelle professioni sanitarie della facolta' di medicina e chirurgia per l'a.a. 2012/2013, con particolare riferimento a quella di "Igiene dentale", nella quale parte ricorrente risulta collocata oltr l'ultimo posto utile (pos. 16) e, quindi, non ammessa al corso e del D.R. 26 settembre 2012, n.

2346, di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso nonché degli scorrimenti della graduatoria, nella parte in cui non considerano l'iscrizione di parte ricorrente;

del D.M. 28 giugno 2012, con il quale è stato fissato, per lo stesso anno accademico, il numero dei posti disponibili a livello nazionale, ripartendolo fra le Università nella parte in cui limitano l'istruttoria e la capienza dei posti della resistente anche non ammettendo in sovrannumero la ricorrente;

della deliberazione del Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Ateneo resistente e dei successivi provvedimenti degli organi accademici di governo di stime del contingente, con la quale veniva indicato un numero di posti pari a 10 anche nella parte in cui non tengono in considerazione il numero di posti resi comunque liberi e, difatti, resi disponibili a mezzo trasferimenti;

di tutti i provvedimenti richiamati e/o menzionati nel bando di cui al punto precedente;

della prova di ammissione predisposta dalla Commissione all'uopo deputata dall'Ateneo,

dei verbali della predetta Commissione nonché degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione stessa ha individuato gli ottanta quesiti, resi noti per la prima volta ai candidati in data 11 settembre 2012 e degli atti della predetta Commissione e dell'Ateneo con cui gli stessi quesiti sono stati resi esecutivi nonché della previsione del bando, art. 3;

dei verbali di concorso dell'11 settembre 2012 e, in particolare, di quelli dei pad. 5 settore 8, pad. 6 settore 9, pad. 7 settore 16 nella parte in cui danno atto della mancanza di un totale di n. 3 plichi di concorso senza provvedere a denunciare il fatto alle Autorità competenti e senza provvedere ad aprire un procedimento volto all'eventuale annullamento della prova

per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere ammessa al Corso di laurea d ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del

diniego dell'iscrizione

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonchè, ed in subordine, ove occorra, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Messina;

Viste le note difensive;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Ivo Corrales e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso è basato su una articolata serie di censure che si riferiscono a momenti diversi della complessa procedura di ammissione al corso universitario;

Rilevato che – in applicazione dei principi generali in materia di effetti delle pronunce del giudice amministrativo – l'annullamento di un atto del procedimento determina, in via di illegittimità derivata, l'annullamento del provvedimento finale e implica i consueti effetti (caducatorio, ripristinatorio e conformativo), con la conseguenza che, in relazione alla fase del procedimento colpita, si determinano, da un lato, i soggetti interessati al mantenimento dell'atto (controinteressati) e, dall'altro, i concreti effetti dell'annullamento;

Rilevato che, per esemplificare, nella fattispecie all'esame, a termini di stretto diritto, ove fosse accolto il motivo con il quale si deduce l'illegittimità della previsione di graduatorie locali in luogo di un'unica graduatoria nazionale, l'effetto dell'annullamento sarebbe quello della caducazione di tutte le graduatorie locali con obbligo dell'amministrazione di redigere un'unica graduatoria nazionale (con l'ulteriore necessità che tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie locali annullate riformulino le proprie opzioni sulla base di una nuova disciplina che consideri il diverso ambito della unica graduatoria) e di redistribuire i candidati (sulla base delle rinnovate opzioni) tra le università italiane; in questo caso, quindi, sarebbero controinteressati nel presente giudizio tutte le università italiane presso le quali vi sono facoltà coinvolte nella procedura e tutti i soggetti inseriti nelle relative graduatorie locali; analogamente, ove fosse accolto il motivo relativo alla violazione dell'anonimato e della procedura di gara, l'effetto sarebbe quello dell'annullamento di tutte le operazioni concorsuali (relativamente al gruppo di università di volta in volta interessate) con necessità della loro rinnovazione e quindi sarebbero controinteressati, oltre alle università della cui graduatoria si tratti, anche tutti i soggetti (o quantomeno quelli utilmente) inseriti nella medesima; Rilevato che, al riguardo, va aggiunto che la tesi della ricorrente secondo cui l'annullamento colpirebbe soltanto il "diniego di ammissione" con la conseguenza che, riespandendosi il diritto allo studio, l'interessato avrebbe il diritto di essere ammesso (in soprannumero) nella facoltà per la quale aveva concorso non è condivisibile perché si pone in contrasto con i principi generali in materia di annullamento dei provvedimenti (d'altra parte nel caso di formulazione di un'unica graduatoria nazionale non è possibile affermare né se parte ricorrente si sarebbe collocata utilmente né, in caso affermativo, presso quale università italiana);

Rilevato che è chiaro che tale tesi ha un suo fondamento equitativo e risponde

all'esigenza di non turbare situazioni ormai consolidate o in corso di consolidamento ma il soddisfacimento di tali esigenze non può avvenire attraverso la deroga a principi fondamentali in materia di processo e di effetti dell'annullamento ma piuttosto, ed eventualmente, attraverso interventi di sanatoria ad opera dell'autorità amministrativa la quale ritenga – al fine di evitare i costi e i disagi di una più o meno estesa rinnovazione delle operazioni dichiarate illegittime – di adottare soluzioni meno gravose (così nel caso del motivo relativo alla graduatoria unica nazionale ben potrebbe l'amministrazione in via di sanatoria ammettere il ricorrente vittorioso, che a ciò non si opponga, in soprannumero evitando la rinnovazione; analogamente, in caso di violazione dell'anonimato, anziché far ripetere le prove a tutti i partecipanti e redigere una nuova graduatoria, sarebbe ipotizzabile il sostenimento di una prova suppletiva limitata al ricorrente vittorioso e una sua ammissione all'università, in caso di superamento, secondo modalità decise dalle università interessate;

Ritenuto che il motivo relativo alla mancata graduazione dei candidati a livello nazionale presenti, alla luce della ordinanza n. 3541 del 18 giugno 2012 del Consiglio di Stato che ha ritenuto non manifestamente infondata la relativa questione di costituzionalità, profili di fondatezza;

Ritenuto pertanto necessario che parte ricorrente integri il contraddittorio nei confronti di tutte le università coinvolte nella procedura nonché di tutti i soggetti inseriti nelle singole graduatorie formate all'esito del concorso; limitatamente alle prime è autorizzato il ricorso alla notificazione a mezzo posta elettronica certificata mentre limitatamente ai secondi, stante il loro numero, si autorizza la notifica a mezzo pubblici proclami in Gazzetta ufficiale senza indicazione nominativa degli interessati ex art. 150 c.p.c.;

Ritenuto che possa quindi accogliersi la domanda cautelare attendendo la fissazione dell'udienza di merito fino alla definizione del giudizio da parte della Corte Costituzionale sopra ricordato;

Ritenuto, in ordine alle spese, che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

1) ordina a parte ricorrente di integrare il contraddittorio con le modalità indicate in premessa, depositando in Segreteria prova dell'esecuzione dell'incombente nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

2) ammette con riserva e in soprannumero la ricorrente alla facoltà di medicina e chirurgia, corso di Igiene dentale, dell'Università di Messina.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)